

RELAZIONE TECNICA

Con riferimento agli effetti economico-finanziari del provvedimento si rappresenta quanto segue.

Il Capo I concerne una delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la revisione del Testo unico dell'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La delega delinea un intervento volto alla “manutenzione normativa” della disciplina in materia di fusioni tra comuni; controllo sugli organi; revisione del regime giuridico dei segretari comunali; revisione economico-finanziaria e risanamento degli enti; garanzie e controlli; revisione della disciplina concernente la composizione del consiglio provinciale, adeguandola alle innovazioni nel frattempo intervenute, anche (e soprattutto) per effetto della riforma del Titolo V della Costituzione e degli interventi ad opera della Corte costituzionale.

L'**articolo 1** (*Oggetto e finalità*) definisce l'ambito di operatività della delega legislativa (**comma 1**), ne fissa i principi e criteri direttivi (**comma 2**) e declina (**comma 3**) il procedimento per l'adozione dei decreti legislativi delegati. Il termine per l'esercizio della delega è fissato (**comma 1**), in **nove mesi** dall'entrata in vigore della legge medesima con possibilità, entro (**comma 4**) entro **dodici mesi** dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di attuazione della delega, di adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e della procedura stabilita dalla legge in esame.

La disposizione presenta natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si rinvia alla disposizione finanziaria di cui al successivo articolo 13 per la copertura finanziaria degli eventuali oneri derivanti dall'attuazione della delega.

L'**articolo 2** (*Revisione della disciplina in materia di fusioni tra comuni*) dispone inoltre che nell'ambito della delega di cui all'articolo 1, si provvede alla revisione della disciplina in materia di fusioni tra comuni, valorizzando, al fine di garantire l'adeguatezza degli enti e l'effettività dell'esercizio, gli strumenti e le procedure di concertazione istituzionale per la definizione di principi e criteri comuni per la disciplina del procedimento di fusione, salva restando la potestà legislativa regionale in materia (**comma 1**).

Al fine di favorire la fusione dei comuni, l'articolo 15, comma 3, del D.lgs. n. 267 del 2000 (Testo Unico enti locali) prevede che lo Stato eroghi appositi contributi straordinari per dieci anni, decorrenti dalla fusione stessa, commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono.

Nel 2013, con l'articolo 20 del D.L. n. 95 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 135 del 2012, tale contributo straordinario è stato commisurato al 20% dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010 - ultimo anno di assegnazione dei contributi erariali ordinari, poi soppressi dalla normativa sul federalismo fiscale - nel limite degli stanziamenti finanziari allora previsti.

Successivamente, con il D.L. n. 90 del 2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114 del 2014, il contributo straordinario in questione è stato esteso alle fusioni per incorporazione ed è stato introdotto un limite massimo per ciascun beneficiario che, pur commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, è stato fissato nella misura non superiore a 1,5 milioni di euro per le fusioni realizzate dal 2012.

A seguito di successivi interventi legislativi, a decorrere dal 2018, ai comuni risultanti da fusione o da fusione per incorporazione, spetta un contributo pari al 60% dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite massimo di 2 milioni di euro per ciascun beneficiario.

Le risorse finanziarie stanziare per la concessione del contributo straordinario alle fusioni, autorizzate dalle disposizioni normative vigenti, sono sintetizzate, per il 2021, nell'allegata tabella.

FONDI FUSIONI 2021	
articolo 1, comma 17 lett. b) della legge 208/2005 legge di stabilità 2016	30.000.000,00
articolo 1 comma 164 della L. 662/1996	1.549.370,00
articolo 3, comma 6, DPCM 10/3/2017 n. 232	5.000.000,00
Legge 27 dicembre 2017 n.205 art 1 comma 869	10.000.000,00
Stabilizzazione del contributo di cui all'art. 42 della legge 124/2019 (c.d. fiscale) con autorizzazione prevista nella parte II della legge di bilancio che finanzia direttamente l'art. 15 comma 3 del TUEL 267/200.	30.000.000,00
SOMME ASSEGNATE CON DECRETO LEGGE 73/2021 ART. 52 COMMA 3	6.500.000,00
SOMME DA RIASSEGNARE AI SENSI DEL COMMA 885 L.205/2017 DA RESIDUO FSC 2020 COME DA DECRETO RETTIFICHE PUNTUALI IN CORSO DI FIRMA	2.344.283,33
TOTALE FONDI FUSIONI DI COMUNI ATTUALMENTE DISPONIBILI	85.393.653,33

La nuova delega intende intervenire sulla disciplina in materia di fusioni di comuni attualmente disciplinata come declinata dall'articolo 1, commi 116-130 della legge 7 aprile 2014, n. 56, nell'ottica di ulteriormente consolidare, attraverso la valorizzazione degli strumenti della concertazione istituzionale, gli attuali meccanismi volti ad assicurare l'integrazione, anche identitaria, delle comunità e a favorire, i suddetti processi di aggregazione anche nell'ambito dei piccoli comuni.

La disposizione presenta natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Infatti, la delega, è finalizzata a valorizzare solo i meccanismi concertativi già previsti nell'ambito del procedimento di fusione tra gli enti locali, cui si procede con le risorse disponibili a legislazione vigente e sintetizzate nella tabella precedente. Laddove, in sede di adozione dei decreti legislativi delegati dovessero determinarsi effetti finanziari, attualmente non quantificabili, si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 2, secondo e terzo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Il **comma 2**, nel fare salve le disposizioni degli articoli 30 e 32 del TUOEL, fissa alcuni principi fondamentali per la disciplina delle forme di incentivazione.

La disposizione non determina di per sé nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, posto che, per la determinazione di benefici o contributi per l'incentivazione dell'esercizio associato, si rinvia a successivi atti legislativi statali o regionali, che dovranno quantificare eventuali oneri e individuare le occorrenti coperture.

L'**articolo 3** (*Revisione della disciplina in materia di controllo sugli organi*) prevede che, nell'ambito della delega di cui all'articolo 1, si provveda alla revisione della disciplina del controllo sugli organi.

La *ratio* dello specifico intervento di cui al **comma 1** è quella di individuare – nel rispetto delle statuizioni della recente Giurisprudenza costituzionale - misure volte a evitare un pregiudizio grave e imminente alla collettività amministrata qualora, all'esito dell'accesso ispettivo di cui all'articolo 143, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, non siano emersi gli elementi sintomatici idonei allo scioglimento del consiglio comunale e provinciale ma risultino gravi e reiterate disfunzioni nell'erogazione dei servizi pubblici.

Va sottolineato che in sede di attuazione della delega potrebbe non essere prevista la nomina di figure commissariali o di analoga natura e che la predisposizione delle misure tutorie potrebbe avvenire nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Qualora, in sede di revisione della disciplina, venisse prevista, tra le possibili misure, la nomina di un commissario, sono ipotizzabili oneri nella misura di seguito descritta. Si prende a riferimento il numero di decreti ministeriali di conclusione dei procedimenti per insussistenza dei presupposti per lo scioglimento ai sensi dell'art. 143, comma 7, del TUOEL nell'ultimo quinquennio (periodo gennaio 2016 – dicembre 2020), unitamente al costo dei compensi spettanti ai componenti delle commissioni straordinarie.

Nel predetto arco temporale i procedimenti di chiusura sono stati 23, con conseguente media annua di 4,6.

Il compenso mensile spettante a ciascuno dei tre componenti della commissione straordinaria inviati nei comuni sciolti per infiltrazioni/condizionamenti varia in relazione alla fascia di popolazione in cui rientra l'ente interessato: da un minimo di € 1.284,66 lordi mensili per i comuni sino a 1.000 abitanti, ad un massimo di € 6.987,45 lordi mensili per i comuni con oltre 1 milione di abitanti; va tenuto, peraltro, presente che nei trent'anni dall'introduzione della norma sullo scioglimento degli enti per infiltrazione o condizionamento di tipo mafioso, sono stati sciolti solo due comuni (ed il Municipio X di Roma) con popolazione tra 100.000 e 250.000 abitanti (per i quali è previsto un compenso lordo mensile pari a € 4.949,51).

Pertanto, la media mensile viene operata tra l'indennità minima (€ 1.284,66) e quella prevista per tale fascia di comuni (€ 4.949,51) ed è pari ad € 3.117,08 mensili per componente; conseguentemente, la media annua per componente è pari ad € 37.404,96 (3.117,08 x 12 mensilità).

Ipotizzando il caso limite che per ciascun procedimento di chiusura ai sensi del comma 7 dell'art. 143, venga attivata la nomina di un commissario, **gli oneri annui massimi stimabili sono quantificabili in circa 172.062,816 euro**, importo risultante dal costo medio annuo di un commissario (37.404,96) moltiplicato per la media annua dei procedimenti di chiusura (4,6). A tali eventuali oneri sarà data copertura ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Nell'ambito della delega si prevedono, altresì (**comma 2**):

- a) disposizioni finalizzate a consentire ai componenti delle commissioni, nominate ai sensi degli articoli 143 e 146 del Testo unico dell'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la possibilità di rappresentanza e difesa in giudizio all'Avvocatura dello Stato per i casi derivanti dalla gestione commissariale, previa richiesta al Ministro dell'interno;
- b) disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione delle modalità di organizzazione e funzionamento della commissione straordinaria e del comitato di sostegno e monitoraggio di cui all'art. 144 del Testo unico dell'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ulteriori disposizioni per la razionalizzazione e il supporto della funzionalità degli enti, i cui organi sono rinnovati al termine del periodo di scioglimento.

La disposizione, finalizzata alla semplificazione e alla razionalizzazione di organismi già previsti a legislazione vigente, ha natura ordinamentale e non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica. Eventuali oneri che dovessero emergere in sede di attuazione della delega troveranno copertura ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

- c) disposizioni volte a consentire lo scioglimento, nelle ipotesi di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativamente alle aziende sanitarie ed ospedaliere, attraverso modalità idonee al mantenimento della funzionalità ed alla prevenzione dalle infiltrazioni mafiose. In particolare, l'intervento di cui alla lettera c) si propone di colmare un vuoto di tutela, che si pone, in concreto, nei casi in cui il condizionamento criminale non riguardi un'intera azienda sanitaria locale, ma soltanto una sua articolazione.

Il calcolo dei costi presuntivi viene effettuato con un criterio analogo a quello utilizzato con riferimento al comma 1. Quindi, si prendono a riferimento tutti gli specifici scioglimenti, disposti dal 2005 al 2019, che, complessivamente, sono stati 7: 4 ASP, 2 ASL e 1 Azienda ospedaliera. La media annua è pari a 1,4.

Il costo medio mensile di una commissione è pari ad € 9.351,24 (compenso mensile per un commissario € 3.117,08 x tre componenti), mentre quello annuale è pari ad € 112.214,88 (compenso annuo per un commissario € 37.404,96 x tre).

Gli oneri massimi stimabili sono quantificabili in **157.100,83 euro** importo risultante dal costo medio annuo di una commissione (112.214,88) moltiplicato per la media annua degli scioglimenti (1,4). Va al riguardo sottolineato che l'obiettivo della norma è quello di procedere a scioglimenti – ove ne sussistano i presupposti – mirati alle articolazioni con conseguente riduzione degli scioglimenti di intere ASL o ASP, enti di dimensione maggiore rispetto alle articolazioni cui la norma si riferisce; ciò quindi può comportare minori oneri di cui comunque si darà conto in sede di esercizio della delega ex art. 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

L'articolo 4 (*Revisione della disciplina del regime giuridico dei segretari comunali e degli enti di area vasta*) conferisce al Governo una delega per la revisione della disciplina del regime giuridico dei segretari comunali e degli enti di area vasta.

L'intervento normativo mira a valorizzare il ruolo del segretario comunale, anche attraverso il potenziamento degli organici e l'adeguamento del sistema di reclutamento e di formazione professionale dei segretari, imperniato sul concorso pubblico.

In proposito, si evidenzia che, alla data del 1° ottobre 2021, l'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali registra dati dai quali emerge una condizione di grave criticità, particolarmente accentuata in riferimento ai comuni di minore dimensione demografica. Nel complesso, infatti, a

fronte di n. 5.161 sedi di segreteria, solo n. 2.342 risultano coperte, mentre le restanti, pari **2.819**, risultano **vacanti**.

Al fine di colmare tali carenze appaiono necessarie specifiche disposizioni che consentano di potenziare – ad esempio mediante procedure di reclutamento eccezionali nell’entità e/o nelle modalità di svolgimento - il relativo contingente numerico, tenuto conto che l’applicazione del criterio assunzionale del *turn over* al 100% (solo di recente esteso anche ai segretari) potrà consentire di evitare un ulteriore aggravamento delle predette carenze, ma non è in grado di recuperare il contingente numerico di personale posto negli anni in quiescenza.

Premesso quanto sopra, allo stato, in sede di delega, non è possibile determinare gli effetti finanziari della previsione; questi ultimi, infatti deriveranno dalle specifiche scelte che il legislatore delegato riterrà di assumere, le cui ricadute finanziarie dovranno essere evidenziate nella relazione tecnica in sede di adozione del decreto legislativo attuativo (ex art. 17, comma 2, della legge 196/2009) con riguardo alle specifiche previsioni in merito alla riorganizzazione del regime giuridico, delle carriere, dei percorsi formativi.

L’**articolo 5** (*Modifiche alla disciplina delle funzioni di revisione economico-finanziaria e di risanamento degli enti*) contiene una delega al Governo la revisione della disciplina afferente l’organo di revisione economico-finanziaria, nonché la revisione del “sistema” volto al risanamento degli enti.

In particolare, il **comma 1, lettera a)**, prevede la revisione e l’armonizzazione degli istituti a presidio degli equilibri di bilancio degli enti locali.

Le **lettere da b), a l)** riguardano criteri inerenti l’organo di revisione economico-finanziario (Titolo VII del TUOEL, art. 234 e sss.).

Per quanto riguarda la lettera *a)*, allo stato, non è possibile determinare gli effetti finanziari della previsione; si provvederà alla relazione tecnica in sede di adozione del d.lgs. attuativo (ex art. 17, comma 2, della Legge 196/2009), in relazione a quelle che saranno le specifiche previsioni in merito alla materia *de qua*.

Analoga *ratio* si può esplicitare per quanto riguarda le lettere *i)* e *l)*: l’obiettivo è quello di rivedere gli istituti di controllo e le relative procedure, nell’ottica di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche. In particolare, il criterio direttivo di cui alla lett. *i)* prevede l’individuazione di indicatori per la verifica della congruità delle stime formulate in ordine a: trasferimenti erariali, entrate tributarie ed altre entrate correnti, debiti fuori bilancio, rispetto dei vincoli di finanza pubblica, dell’equilibrio della gestione dei residui, della gestione di cassa e dell’equilibrio finanziario. L’individuazione di nuovi indicatori relativi alle previsioni delle richiamate poste contabili si rende necessaria al fine di garantire la tenuta del principio della veridicità delle scritture contabili e, dunque, degli equilibri di bilancio. La *ratio*, dunque, è quella di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche.

Allo stato, quindi, può ritenersi che la previsione rivesta carattere meramente ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 6 - (Revisione della disciplina in materia di controlli contabili)

Il **comma 1, lettera a)**, delega il Governo ad adottare disposizioni volte ad assicurare il rafforzamento del controllo contabile nei comuni con popolazione inferiore a parametri demografici predeterminati, prevedendo percorsi di affiancamento collaborativo da parte della Commissione per la stabilità

finanziaria degli enti locali (COSFEL), al fine di prevenire criticità strutturali, anche individuando misure di recupero delle condizioni di equilibrio del bilancio utili a scongiurare più radicali rimedi di risanamento. Le disposizioni di cui alla delega in esame dovranno prevedere meccanismi collaborativi di tipo consulenziale nell'individuazione di percorsi di risanamento per evitare la cronicizzazione di criticità non strutturali ed alternativi alle procedure di cui agli articoli 242 e seguenti del TUOEL.

Il **comma 1, lettera b)** del medesimo articolo 7 delega il Governo ad adottare disposizioni per la ridefinizione dei compiti e del funzionamento della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, con particolare riguardo al controllo successivo delle assunzioni a tempo determinato delle figure essenziali, ovvero infungibili, per la regolare ed efficiente gestione degli enti dissestati, strutturalmente deficitari, nonché degli enti in riequilibrio finanziario pluriennale.

La delega recepisce la necessità di prevedere, in particolare, per gli enti in dissesto finanziario, un controllo della gestione economico-finanziaria successiva all'approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato stante l'attuale assenza di un apposito monitoraggio. Infatti, la Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui al richiamato art. 155 del TUOEL, a legislazione vigente, a seguito dell'istruttoria, esprime soltanto un parere sull'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato ai fini dell'approvazione della stessa con decreto del Ministro dell'interno.

Le disposizioni dell'articolo hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Alla loro attuazione si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente, che, per i componenti della COSFEL prevede una partecipazione a titolo gratuito, senza alcun compenso, gettone o rimborso (cfr. artt. 2 e 7 d. P.R. 8 novembre 2013, n. 142).

L'**articolo 7** (*Abrogazione cause ostative alla candidatura a membro del Parlamento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti e riordino della disciplina in materia di incompatibilità*) supera l'attuale disciplina concernente l'ineleggibilità dei sindaci alla carica di deputato e senatore - attualmente prevista per i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti - che diviene ora una ipotesi di incompatibilità, anche estendendosi ai presidenti di provincia, e ridefinisce la disciplina in materia di decadenza per ineleggibilità.

Le disposizioni presentano natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 8** (*Disposizioni in materia di esercizio associato delle funzioni, di responsabilità e di durata del mandato dei sindaci e di costituzione degli uffici di supporto*) contiene disposizioni in materia di esercizio associato delle funzioni, di responsabilità e di durata del mandato dei sindaci e di costituzione degli uffici di supporto al vertice politico.

Il **comma 1, lettera a)** novella l'articolo 30 del TUOEL in materia di convenzioni tra enti locali per lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi.

In particolare, viene modificato il comma 4 dell'articolo 30, prevedendo che gli eventuali uffici comuni possano avvalersi di personale comandato (oltre che distaccato) degli enti partecipanti.

Il **comma 1, lettera b)**, innova la disciplina in materia di **esercizio associato delle funzioni fondamentali** dei comuni, novellando il TUOEL con l'inserimento di un nuovo articolo 33-*bis*. La disposizione di delega, nel **superare il principio dell'obbligatorietà della gestione associata** delle funzioni fondamentali, che diventano facoltative, valorizza il ruolo degli strumenti di pianificazione e programmazione e dà rilievo alle sedi di raccordo e di concertazione tra gli enti territoriali.

La norma definisce la procedura da seguire per l'individuazione del piano.

La disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il comma 1, lettera c) interviene sull'articolo 50 del TUOEL, introducendo alcune modifiche volte ad accentuare la distinzione tra atti gestionali, di competenza dei dirigenti e atti di indirizzo politico-amministrativo, di competenza del sindaco.

La disposizione ha natura meramente ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La lettera d) del comma 1 modifica l'articolo 51 del TUOEL, in materia di durata del mandato del sindaco, del presidente della provincia e dei consigli e di limiti ai mandati ulteriori rispetto al primo, prevedendo il terzo mandato per i sindaci nei comuni con popolazione al di sotto dei 5.000 abitanti.

La disposizione ha natura meramente ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La lettera e) del comma 1 modifica l'articolo 54 del TUOEL. In particolare, **il numero 1)** inserisce un nuovo comma *4-ter*, contenente una disposizione di limitazione della responsabilità dei sindaci, analoga a quella precedentemente prevista nell'articolo 50, ma qui riferita al potere di ordinanza contingibile e urgente in caso di grave pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. Anche in questo caso la responsabilità per danno erariale del sindaco viene limitata ai soli casi di dolo.

La disposizione ha natura meramente ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La lettera f) del comma 1 modifica l'articolo 60, comma 3, del TUOEL, prevedendo l'estensione al consigliere, della disciplina di deroga già prevista per i sindaci, che consente la candidatura in caso di elezioni contestuali nel comune nel quale l'interessato è già in carica e in quello nel quale intende candidarsi.

La disposizione ha natura meramente ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La lettera g) del comma 1 modifica l'articolo 64 del TUOEL, estendendo l'incompatibilità della carica di assessore comunale e provinciale anche rispetto alle cariche di sindaco o assessore di altro comune.

La disposizione ha natura meramente ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La lettera h) del comma 1 modifica l'articolo 82, comma 8, lettera f) del TUOEL, prevedendo – tra i criteri previsti per la determinazione dell'indennità di fine mandato, che l'integrazione dell'indennità sia attribuita solo nel caso in cui il relativo mandato elettivo abbia avuto una durata superiore a trenta mesi.

L'istituto dell'indennità di fine mandato ha trovata espressa previsione e regolamentazione nell'art. 10 del D.M. n. 119/2000, che ne ha stabilito la misura in un'indennità mensile spettante per ogni 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotto per periodi inferiori all'anno. Essa si correla

essenzialmente alla funzione svolta dal percipiente per il periodo di concreto esercizio dei poteri sindacali.

Per quanto, poi, attiene alle modalità di calcolo dell'indennità in argomento, l'emolumento *de quo* va commisurato all'indennità effettivamente corrisposta, per ciascun anno di mandato (vedasi Ministero dell'interno, circolare n. 5 del 5 giugno 2000 e n. 4 del 28 giugno 2006).

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anzi determina minori oneri in quanto modifica la disciplina attuale che invece prevede il diritto all'indennità di fine mandato indipendentemente dalla durata del medesimo.

La **lettera i) del comma 1** modifica l'articolo 90, comma 1, del TUOEL, estendendo anche agli enti in riequilibrio finanziario pluriennale le limitazioni ivi previste (finora riguardanti esclusivamente gli enti dissestati o strutturalmente deficitari) all'assunzione con contratto a tempo determinato di collaboratori esterni all'ente per la costituzione di uffici di supporto agli organi di direzione politica. La disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La **lettera l) del comma 1** novella l'articolo 90 del TUOEL, inserendo un nuovo comma 4-*bis*, in virtù del quale, in un'ottica di semplificazione amministrativa, il segretario comunale può assumere la veste di ufficiale rogante per gli atti di trasferimento di piccoli appezzamenti di terreno agricolo (per una superficie non superiore a 5.000 mq e per un valore non superiore a 5.000 euro). Viene, inoltre, messa a regime l'esenzione fiscale sui detti trasferimenti, già prevista, limitatamente all'anno 2021 e con riferimento all'imposta di registro fissa, dall'articolo 1, comma 41, della legge di bilancio per il 2021 (l. n. 178/2020).

La **lettera m) del comma 1** modifica il comma 1 dell'articolo 107 TUOEL, prevedendo che i dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. La disposizione ha natura meramente ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La **lettera n) del comma 1** modifica l'articolo 142, comma 1, del TUOEL, estendendo il potere governativo di rimozione degli amministratori (per atti contrari alla Costituzione, per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico) anche ai presidenti delle unioni di comuni.

La disposizione ha natura meramente ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 9 (Disposizioni di semplificazione) modifica l'articolo 196, comma 1, del TUOEL, escludendo dal controllo di gestione i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

La disposizione presenta natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 10 (Norme in materia di enti dissestati) detta disposizioni volte al contenimento della spesa negli enti dissestati. In particolare, **la lettera a) del comma 1** modifica l'articolo 248 TUOEL, inserendo, dopo il comma 6, un nuovo comma 6-*bis*, in base al quale, l'ente che non abbia deliberato nei termini previsti la proposta di ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato non può, fino a quando non abbia provveduto, procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. La disposizione ha natura meramente ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La lettera b) interviene sull'articolo 254, prevedendo che la eventuale sostituzione di componenti dell'organo straordinario di liquidazione degli enti in dissesto possa avvenire non solo in caso di ritardo ingiustificato nell'effettuazione degli adempimenti di competenza, ma anche per ragioni di funzionalità. La disposizione ha natura meramente ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 11 (*Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56*) apporta modifiche a talune disposizioni concernenti la disciplina delle città metropolitane e delle province.

In particolare:

- 1) la **lettera a) del comma 1** interviene sull'assetto degli organi delle città metropolitane, modificando il comma 7 della legge n. 56, con l'introduzione di una giunta metropolitana, con funzioni esecutive, la cui composizione e funzioni sono definite dalla successiva lettera c), che introduce i due nuovi commi 8-bis e 8-ter (*per i profili concernenti la quantificazione degli oneri vedasi infra*);
- 2) la **lettera b) del comma 1**, intervenendo sul comma 8 della legge 56, ridefinisce, in parte, l'assetto delle funzioni degli organi delle città metropolitane, disponendo, nello specifico, che il consiglio approvi i bilanci dell'ente e che la conferenza metropolitana abbia poteri deliberativi, propositivi e consultivi, secondo quanto disposto dallo statuto, nonché i poteri di cui al successivo comma 9 della legge Delrio (relativi alle modifiche statutarie); si prevede, inoltre, che il voto dei sindaci in conferenza possa essere espresso anche per delega o a distanza attraverso appositi strumenti telematici e che la mancata espressione del voto del sindaco equivalga a voto favorevole ai fini della deliberazione. La disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- 3) la **lettera c) del comma 1** introduce due nuovi commi, stabilendo (**comma 8-bis**), la composizione e le modalità di formazione della giunta metropolitana: quest'ultima è composta dal sindaco metropolitano, che le presiede, e da un numero di assessori, stabilito dallo statuto, non superiore a quattro per le città metropolitane con una popolazione superiore ad un milione di abitanti e non superiore a tre per le città metropolitane con popolazione inferiore ad un milione di abitanti; gli assessori sono nominati dal sindaco metropolitano, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, garantendo la presenza di entrambi i sessi; è prevista la nomina, da parte del sindaco metropolitano, di un vicesindaco tra i componenti della giunta, con eventuale delega di funzioni e, comunque, con funzioni vicarie del sindaco metropolitano in caso di impedimento di quest'ultimo; si prevede, altresì, che, in caso di cessazione dalla carica di sindaco metropolitano per il venir meno della titolarità dell'incarico di sindaco del proprio comune, il vicesindaco rimanga in carica fino all'insediamento del nuovo sindaco metropolitano (*per i profili concernenti la quantificazione degli oneri vedasi infra*);
il nuovo **comma 8-ter** definisce le funzioni della giunta metropolitana, disponendo che la stessa collabori con il sindaco metropolitano nel governo dell'ente, operi attraverso deliberazioni collegiali e compia tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio o alla conferenza; la disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- 4) la **lettera d) del comma 1** modifica il comma 24 della legge n. 56 del 2014, prevedendo che agli assessori metropolitani, organi di nuova istituzione nell'ambito della giunta metropolitana, ora prevista dall'articolo 12, comma 1, lettera a), sia attribuita, a carico del

bilancio della città metropolitana, una indennità di funzione in misura non superiore al 50 per cento di quella prevista per gli assessori del comune capoluogo della città metropolitana.

Al riguardo, si rappresenta che la legge 7 aprile 2014 n. 56 disciplina le dieci città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, i cui territori coincidono con quelli delle preesistenti province: Roma Capitale, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria. A queste si aggiungono le quattro città metropolitane delle regioni a statuto speciale: Cagliari, Catania, Messina, Palermo.

Profili di quantificazione

Escludendo le regioni a statuto speciale, attualmente, le città metropolitane con popolazione superiore a un milione di abitanti sono **6**. Si tratta delle città metropolitane di Torino, Milano, Bologna, Roma, Napoli, Bari.

Le città metropolitane con popolazione inferiore a un milione di abitanti sono **5**: Venezia, Genova, Firenze, Reggio Calabria, Cagliari.

Pertanto, il numero complessivo dei nuovi assessori metropolitani da prendere in considerazione ai fini della quantificazione degli oneri è pari a:

$$(4 \times 6) + (3 \times 5) = 24 + 15 = 39.$$

Tale numero viene ora moltiplicato per una indennità di funzione, pari al 50 per cento di quella prevista per gli assessori del comune capoluogo delle città metropolitane.

Occorre pertanto definire la misura dell'indennità dell'assessore del comune capoluogo, quantificando conseguentemente l'importo dell'indennità che dovrà essere corrisposta ai nuovi assessori metropolitani.

La disciplina di riferimento è dettata dall'art. 82 TUOEL, il quale stabilisce che le indennità di funzione del Sindaco e dei componenti la Giunta comunale siano determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministro dell'economia e delle finanze), nel rispetto dei parametri ivi indicati (quali, ad esempio, la dimensione demografica degli enti).

Il regolamento attualmente vigente è stato adottato con D.M. del 4 aprile 2000, n. 119 (approvato ai sensi dell'art. 23, comma 9, L. 265/1999, norma successivamente trasfusa nell'art. 82 del TUEL).

Su tale base normativa è intervenuto poi l'art. 1, comma 54, L. 266/2005 (Legge finanziaria 2006), il quale ha previsto che per "esigenze di coordinamento della finanza pubblica" sono rideterminate "in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005" (tra l'altro) le indennità di funzione spettanti ai Sindaci (lett. a). Il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, nella tabella A allo stesso allegata, stabilisce dunque gli importi, differenziati secondo le classi demografiche degli enti, delle indennità di funzione dei Sindaci, insieme con quelli dei gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali.

Le misure stabilite dalla tabella A del decreto interministeriale n. 119 del 4 aprile 2000, convertite in euro, sono le seguenti:

INDENNITÀ	DI	FUNZIONE	MENSILE	DEI	SINDACI
Comuni	fino	a	1.000	abitanti	€ 1.291,14
Comuni	da	1.001	a	3.000	€ 1.446,08
Comuni	da	3.001	a	5.000	€ 2.169,12
Comuni	da	5.001	a	10.000	€ 2.788,87
Comuni	da	10.001	a	30.000	€ 3.098,74

Comuni	da	30.001	a	50.000	abitanti	€	3.460,26
Comuni	da	50.001	a	100.000	abitanti	€	4.131,66
Comuni	da	100.001	a	250.000	abitanti	€	5.009,63
Comuni	da	250.001	a	500.000	abitanti	€	5.784,32
Comuni		oltre 500.000 abitanti				€	7.798,50

L'ammontare dell'indennità degli assessori è proporzionale a quella dei Sindaci. La proporzione varia a seconda della classe demografica dell'ente locale:

INDENNITÀ DEGLI ASSESSORI - PERCENTUALE PER IL CALCOLO

Comuni fino a 1.000 abitanti	10%
Comuni da 1.001 a 3.000 abitanti	15%
Comuni da 3.001 a 5.000 abitanti	15%
Comuni da 5.001 a 10.000 abitanti	45%
Comuni da 30.001 a 50.000 abitanti	45%
Comuni da 50.001 a 100.000 abitanti	60%
Comuni da 100.001 a 250.000 abitanti	60%
Comuni da 250.001 a 500.000 abitanti	65%
Comuni oltre 500.000 abitanti	65%

L'indennità degli assessori del comune viene dunque calcolata sulla base dell'indennità prevista per i sindaci del comune capoluogo (euro 7.798,50 mensili per i comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti), ridotta del 10 per cento ai sensi dell'articolo 1, comma 54, L. 266/2005 (7.018,65), e quantificata, nella misura del suo 65 per cento (articolo 4, comma 10, del decreto ministeriale n. 119 del 2000) per un importo pari a euro 4.562,12 mensili. L'importo totale annuale, dell'indennità degli assessori comunali, pari a euro 218,981,88 (per l'ipotesi di quattro assessori) o a euro 164.236,41 (per l'ipotesi di 3 assessori) corrisponderà pertanto, ridotto del 50 per cento per gli assessori della città metropolitana, al totale annuale di 109.490,94 (per l'ipotesi di 4 assessori metropolitani) o 82.118,94 (per l'ipotesi di tre assessori metropolitani).

Complessivamente, l'importo annuale delle indennità di funzione per i nuovi assessori delle città metropolitane è quantificabile in euro **985.418**.

I predetti oneri, posti a carico del bilancio delle città metropolitana, trovano copertura

- 5) **la lettera e) del comma 1** abroga il comma 41 della legge n. 56 (da considerarsi superato alla luce della istituzione della giunta metropolitana), che prevede la possibilità, per il sindaco metropolitano, di assegnare deleghe ai consiglieri metropolitani. La disposizione, di natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- 6) **la lettera f) del comma 1** interviene sul comma 50 della legge n. 56, adeguando la norma di chiusura ivi contenuta (relativa alle città metropolitane), al mutato assetto ordinamentale delle città metropolitane, che vengono assimilate, normativamente, alle province e non più ai comuni, con il conseguente richiamo alla disciplina delle prime e non dei secondi. La disposizione, di natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- 7) **la lettera g) del comma 1**, modificando il comma 51 della legge n. 56, adegua la norma di chiusura ivi contenuta (relativa alle province), rinviando – oltre che alla legge 56 medesima – anche all'applicazione dell'articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131 e delle disposizioni

del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267. Con un ulteriore periodo si dispone in fine, che nelle ipotesi di cui all'art. 141, comma 1, lettere *a*) (quando i consigli compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico) e *c*) (quando non sia approvato nei termini il bilancio) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si procede allo scioglimento del consiglio provinciale con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno prevedendo conseguentemente, in tali casi, che decadano gli altri organi della provincia. La disposizione, di natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- 8) la **lettera h) del comma 1**, parallelamente alla disposizione di cui alla precedente lettera a), interviene sull'assetto degli organi delle province, modificando il comma 54 della legge n. 56 del 2014, con l'introduzione di una giunta provinciale, con funzioni esecutive, la cui composizione e funzioni sono definite dalla successiva lettera *i*), che introduce i due nuovi commi 54-*bis* e 54-*ter* (*per i profili concernenti la quantificazione degli oneri vedasi infra*);
- 9) la **lettera i) del comma 1**, parallelamente alla disposizione di cui alla precedente lettera c), introduce due nuovi commi, stabilendo (**comma 54-*bis***), la composizione e le modalità di formazione della giunta provinciale: quest'ultima è composta dal presidente della provincia, che la presiede, e da un numero di assessori, nominati dal presidente, di cui un vicepresidente, stabilito dallo statuto, non superiore a quattro per le province con una popolazione superiore ad un milione di abitanti e non superiore a tre per le province con popolazione inferiore ad un milione di abitanti, garantendo la presenza di entrambi i sessi nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere; viene confermato il sistema di elezione di secondo grado, prevedendo che il presidente della provincia sia eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia e che rappresenti la provincia; i candidati alla carica di presidente della provincia presentano, unitamente alla propria candidatura, il programma di mandato; si prevede che, in caso di revoca, dimissioni, impedimento o decadenza di un assessore, il presidente della provincia possa nominare in sua sostituzione un altro assessore (*per i profili concernenti la quantificazione degli oneri vedasi infra*).

Il nuovo **comma 54-*ter*** definisce le funzioni della giunta provinciale, disponendo che la stessa collabori con il presidente nel governo dell'ente, che operi attraverso deliberazioni collegiali e compia tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio o alla conferenza. La disposizione, di natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

- 10) la **lettera l) del comma 1**, parallelamente alla disposizione di cui alla precedente lettera b), interviene sul comma 55 della legge n. 56, disponendo che il consiglio approvi i bilanci dell'ente, su proposta del presidente della provincia; la disposizione, di natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- 11) la **lettera m) del comma 1** interviene sul comma 56 della legge Delrio, disponendo che l'assemblea dei sindaci nelle province sia costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla provincia e che abbia poteri deliberativi, propositivi, consultivi e di controllo, secondo quanto disposto dallo statuto; si prevede, inoltre, che il voto dei sindaci in assemblea possa essere espresso anche per delega o a distanza attraverso appositi strumenti telematici e che la mancata espressione del voto del sindaco equivalga a voto favorevole ai fini della deliberazione. La disposizione, di natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- 12) la **lettera n) del comma 1** interviene sul comma 59 della legge n. 56, modificando la durata del mandato del presidente della provincia da quattro a cinque anni. La disposizione, di natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

- 13) la **lettera o) del comma 1** modifica il comma 60 della legge n. 56, rimuovendo il limite di eleggibilità a presidente della provincia per i sindaci il cui mandato scada prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni; la disposizione, di natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- 14) la **lettera p) del comma 1** interviene sul comma 68 della legge n. 56, estendendo a cinque anni la durata in carica del consiglio provinciale e rinviando all'applicazione – con il limite della compatibilità – delle disposizioni del TUOEL in materia di organi degli enti locali (parte I, titolo III); la disposizione, di natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- 15) le **lettere da q) a v) del comma 1** disciplinano il sistema d'elezione degli organi provinciali; in particolare, viene confermato il modello di elezione di secondo grado, prevedendo, in via innovativa, la regola dell'elezione contestuale (in una domenica di ottobre), in base alla quale sia il presidente della provincia che il consiglio provinciale sono eletti dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia nel medesimo giorno; si disciplina il procedimento di elezione, prevedendo che ciascuna candidatura alla carica di presidente sia collegata ad una sola lista di candidati alla carica di consigliere provinciale, nel rispetto dei principi della rappresentanza territoriale e della parità di genere, con divieto del voto disgiunto e con la rideterminazione della disciplina sul riparto dei seggi. Le disposizioni, di natura ordinamentale, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- 16) la **lettera z)**, modificando il comma 84 della legge *Delrio*, prevede poi l'attribuzione, agli assessori provinciali, che vengono ora previsti nell'ambito della giunta provinciale, di nuova istituzione (vedasi articolo 12, comma 1, lettera h)), di una indennità di funzione in misura non superiore al 50 per cento di quella prevista per gli assessori del comune capoluogo di provincia, a carico del bilancio della provincia. Si prevede, ai sensi del nuovo comma 54-*bis* della legge n. 56 del 2014, come introdotta dall'articolo 12, comma 1, lettera h), che il numero degli assessori, di cui un vicepresidente, nominati dal presidente e stabilito dallo statuto, non sia superiore a quattro per le province con popolazione superiore a 1 milione di abitanti e non superiore a tre per quelle con popolazione inferiore a un milione di abitanti.

Profili di quantificazione

Si considera che, sulla base della popolazione delle singole province delle **regioni a statuto ordinario**, tre di esse, cioè Bergamo, Brescia e Salerno, presentano una popolazione superiore ad un milione di abitanti e pertanto il numero dei propri assessori provinciali è da individuare nel massimo di quattro unità. Per le restanti province, tutte con popolazione al di sotto di un milione di abitanti, il numero degli assessori per ciascuna provincia dovrà essere quantificato nel numero massimo di tre unità.

Vengono considerati pertanto un numero complessivo di **231** nuovi assessori, cui corrispondere la suddetta indennità.

Pertanto, si prende a riferimento l'importo attuale dell'indennità di funzione prevista, in relazione al numero di abitanti, dal decreto ministeriale n. 119 del 2000, per gli assessori del comune capoluogo di provincia. Nel rispetto della medesima procedura di determinazione dell'indennità prevista per gli assessori del comune capoluogo (misura dell'indennità del sindaco, ridotta al 10 per cento ai sensi dell'articolo 1, comma 54 della legge n. 266/2005; ulteriore riduzione nella misura pari al 65 per cento), viene quantificato l'importo dell'indennità da erogare ai nuovi assessori (riduzione del 50 per cento dell'indennità prevista per gli assessori comunali del comune capoluogo) per un complessivo onere pari a **5.148.431**.

I predetti oneri, posti a carico del bilancio delle province, trovano copertura

17) la **lettera aa)** interviene sulla disciplina delle funzioni fondamentali delle province, modificando il comma 85 della legge n. 56; in particolare:

- 1) viene rimosso il riferimento alla natura di enti di area vasta delle province e vengono attribuite alle stesse le funzioni, proprie delle città metropolitane, di cui alle lettere a), c), e) e f) del comma 44; si tratta, segnatamente, di:
 - adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio provinciale, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle regioni, nel rispetto delle leggi delle regioni nelle materie di loro competenza;
 - strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito provinciale e – d'intesa con i comuni interessati - predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;
 - promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della provincia come delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera a);
 - promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito provinciale);
- 2) viene modificata la lettera a) del detto comma 85, inserendovi anche la pianificazione di protezione civile, che si affianca alla già esistente pianificazione territoriale di coordinamento; la funzione di tutela e valorizzazione dell'ambiente viene trasferita alla successiva lettera e);
- 3) la funzione di gestione dell'edilizia scolastica, già contenuta nella lettera e), viene accorpata, *ratione materiae*, alla funzione di programmazione provinciale della rete scolastica, di cui alla lettera c);
- 4) il testo modificato della lettera e) attribuisce alla provincia le funzioni in materia di tutela e valorizzazione dell'ambiente, inquinamento acustico, caccia e pesca nelle acque interne, protezione della flora e della fauna, organizzazione della polizia provinciale nel rispetto della legge dello Stato.

Le funzioni di cui al n. 1) soprastante sono relative ad attività di programmazione e coordinamento, tipiche della configurazione della provincia, e potranno essere svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La funzione di cui al n. 3) è già una funzione fondamentale della provincia e la modifica normativa ha esclusiva funzione di razionalizzazione del testo.

Le ulteriori funzioni fondamentali previste dalla norma che si commenta non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si tratta di attività già svolte ad un diverso livello di governo e, in proposito, l'art. 12, comma 4, prevede che con DPCM,

previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono stabiliti i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle nuove funzioni attribuite alle province nonché la data di effettivo avvio.

L'articolo 12 contiene una serie di disposizioni transitorie e finali. In particolare:

- il **comma 1** prevede che il piano, relativo all'esercizio di funzioni in forma associata, di cui all'articolo 33-bis, comma 3, del TUOEL - come introdotto dalla presente legge - è definito entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa; restano ferme le forme associative già in essere a tale data e il piano indica, ove necessario, eventuali modifiche delle stesse;
- il **comma 2** stabilisce che il sindaco metropolitano e il presidente della provincia, dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli statuti di cui, rispettivamente, al comma 8-bis e al comma 54-bis dell'articolo 1 della n. 56, come inseriti dalla presente legge, possono nominare gli assessori in conformità alle citate disposizioni; la disposizione vuole consentire un'immediata operatività delle giunte, prima dell'entrata a regime della nuova normativa, allo scopo di venire incontro alle esigenze di amministrazione degli enti locali interessati (*per i profili di quantificazione dei relativi oneri, vedasi supra, sub art. 11, lett. d) e z)*;
- il **comma 3** dispone che la scadenza dei presidenti della provincia e dei consigli provinciali in carica all'entrata in vigore della presente legge è prorogata fino alla scadenza naturale del mandato dei presidenti. Con l'elezione del nuovo presidente della provincia si procede al contestuale rinnovo del consiglio provinciale con le modalità previste dal modificato comma 69;
- il **comma 4** stabilisce che con DPCM, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono stabiliti i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle nuove funzioni attribuite alle province nonché la data di effettivo avvio. In particolare, sono considerate le risorse finanziarie che devono essere trasferite dagli altri livelli di governo alle province;
- Il **comma 5** prevede che, in caso di mancata intesa in sede di Conferenza unificata, il DPCM dispone comunque sulle funzioni amministrative delle province in materie di competenza statale;
- il **comma 6** contiene una clausola che impegna lo Stato e le regioni a adattare la propria legislazione alle disposizioni dell'intervento riformatore, entro un anno dalla sua entrata in vigore, anche sopprimendo e riordinando enti, agenzie o organismi che esercitano funzioni riconducibili alle città metropolitane e alle province, in attuazione degli articoli 114, 117, 118 e 119 della Costituzione;
- i **commi 7 e 8** dispongono una serie di abrogazioni di disposizioni del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e della medesima legge n. 56, conseguenti alle modifiche apportate al presente intervento normativo; in particolare, il **comma 7**, prevede la soppressione dei commi 99 e 100 dell'articolo 1 della legge n. 56/2014, e ciò determina il venir meno dell'obbligo per i prefetti, nella nomina dei sub commissari a supporto dei commissari straordinari dell'ente provincia, di avvalersi di dirigenti o funzionari del comune capoluogo, senza oneri aggiuntivi.

Ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dalle suddette disposizioni soppressive, si prende a riferimento il dato storico di cui si dispone sugli scioglimenti delle province: nell'arco temporale dal 1992 al 2014 (23 anni) sono stati sciolti 72 enti provinciali ai sensi dell'art.141 del TUOEL (nessuno scioglimento è stato disposto ai sensi dell'art.143). Pertanto, dividendo il numero degli scioglimenti per l'arco temporale (72:23) si ottiene la media annua degli scioglimenti, pari a 3.

È poi necessario calcolare il costo del sub commissario a supporto del commissario straordinario dell'ente; a tal fine, si fa riferimento alla circolare congiunta DAIT-Dipartimento per le politiche del personale Class.n.15900/TU/00/141-143 prot.12356 del 2.9.2013.

Al punto n. 3 (Compenso dei sub commissari) della richiamata circolare viene chiarito che *“al sub commissario può essere corrisposto un compenso determinato nella misura massima del 60% del compenso spettante al commissario straordinario mentre per il sub commissario, al quale siano attribuite formalmente le funzioni vicarie, il compenso può essere determinato nella misura del 70% dell'importo spettante al citato commissario”*.

Per calcolare quindi il compenso del sub commissario si tiene conto del 65% del compenso spettante al commissario straordinario (media tra la percentuali sopra esposte).

La cennata circolare indica che il compenso del commissario straordinario è commisurato secondo le 4 fasce demografiche delle province:

- a) fino a 250.000 ab.= € 3.305,33;
- b) da 250.001 a 500.000 ab.= € 4.195,29;
- c) da 500.001 a 1.000.000 ab.= € 4.916,67;
- d) oltre 1.000.000= € 5.403,43.

Facendo la somma dei predetti compensi (€ 3.305,33 + € 4.195,29 + € 4.916,67 + € 5.403,43), pari a € **17.820,72**, e dividendola per le 4 fasce demografiche, si ottiene la media del compenso mensile spettante al commissario straordinario, pari a € **4.455,18**.

Il compenso mensile del sub commissario sarà quindi pari a € **2.895,87** (65% di 4.455,18).

Il compenso annuo per il sub commissario è quindi pari ad € **34.750,44** (2.895,87 x 12).

Se si considera la media di 3 scioglimenti all'anno, l'onere totale annuale per il sub commissario sarà pari a € **104.251,32** (€ 34.750,44 x 3).

Tale onere, tuttavia, **non costituirà un onere aggiuntivo** in quanto la disposizione sui sub commissari si andrà ad innestare in un nuovo quadro normativo in cui è prevista, all'art. 11, comma 1, lett. c), del presente provvedimento, una giunta provinciale composta da un numero di assessori non superiore a quattro, per le province con popolazione superiore ad un milione di abitanti, e non superiore a tre per le province con popolazione inferiore ad un milione di abitanti, cui spetta un'indennità (art. 11, comma 1, lett. z).

Tenuto conto dell'onere derivante dalla previsione sugli assessori, quantificato sopra, a commento dell'art. 11, comma 1, lett. z), ed ipotizzando la media di un sub commissario per ente, si può rilevare come l'onere per il sub commissario risulti inferiore rispetto a quello connesso alla giunta provinciale.

La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 13 prevede che i decreti legislativi di attuazione delle deleghe contenute nella presente legge sono corredati di relazione tecnica, che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura finanziaria. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, è disposto che qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. Si provvede, inoltre, alla quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 11, comma 1, lettera d), nonché dall'articolo 12, comma 2, quantificati in euro **985.418** (istituzione delle giunte metropolitane) e di quelli derivanti dall'articolo 11, comma 1, lettera z), nonché dall'articolo 12, comma 2, quantificati in euro **5.148.431** (istituzione delle giunte

provinciali), prevedendo che i detti oneri sono a carico, rispettivamente dei bilanci delle città metropolitane e delle province e trovano copertura ... *(per i criteri di quantificazione dei relativi oneri, vedasi supra, sub art. 12, lett. d) e z).*

Si dispone infine che dalle ulteriori disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.